



FONDAZIONE IRCCS

“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

Atti 1.6.03\208-2017

s.c. Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DUE DILIGENCE E REDAZIONE PERIZIE GIURATE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

CIG 70770874F1



ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi è relativo ad alcuni immobili costituenti il patrimonio immobiliare della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori, indicati nell’allegato “Elenco immobili e terreni”, e consiste in:

- analisi documentale;
- analisi urbanistica, catastale ed edilizia;
- sopralluoghi e rilievi;
- analisi dei contratti di locazione;
- analisi manutentiva;
- analisi ambientale;
- fascicoli degli immobili;
- perizie giurate;

Il dettaglio delle prestazioni richieste è descritto all’art. 4 “DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI”.

La Fondazione metterà a disposizione dell’affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e si renderà disponibile, mediante il personale della s.c. Affari Generali e Legali, a contattare i soggetti (es. amministratori di condominio, inquilini) che si rendessero necessari per l’esecuzione del servizio o per fornirne i recapiti. La Fondazione ha individuato, un ordine di priorità (tramite tre fasce: PRIORITA’ FASCIA 1 – IMMOBILI E TERRENI FUORI REGIONE LOMBARDIA; PRIORITA’ FASCIA 2 – IMMOBILI E TERRENI REGIONE LOMBARDIA (ESCLUSO MILANO); FASCIA 3 – IMMOBILI IN MILANO) che l’affidatario dovrà rispettare per l’esperienza delle prestazioni contrattuali; tale ordine di priorità è riportato negli allegati “Elenco Immobili e Terreni”.

ART. 2 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l’espletamento del servizio dovrà essere stabilito nell’offerta tecnica dell’affidatario comunque dovrà essere ricompreso, a pena d’esclusione, tra 90 e 180 giorni naturali e consecutivi.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO

L’importo del contratto (corrispettivo) è stabilito nell’offerta economica presentata dall’affidatario, e dovrà comunque essere inferiore all’importo posto a base di gara, pari ad € 95.000,00 netti.

Il corrispettivo s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo comprende tutti i costi e spese sostenuti in relazione all’Incarico, sicché nessun ulteriore rimborso sarà dovuto dalla Fondazione.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio sarà svolto secondo il progetto tecnico offerto dall’affidatario in fase di gara. I successivi paragrafi riportano le prestazioni minime richieste all’affidatario per l’esecuzione del servizio: il progetto tecnico offerto dovrà quindi rispettare tali requisiti minimi prestazionali.

4.1 ANALISI DOCUMENTALE

E’ la fase propedeutica nella quale si procederà all’esame della documentazione presente e relativa ad ogni immobile, che verrà messa a disposizione dalla Fondazione (sempre se in proprio possesso). Sarà onere dell’*affidatario* acquisire di volta in volta dagli enti preposti la documentazione aggiuntiva ed integrativa atta a svolgere, nel migliore dei modi, le prestazioni di cui all’incarico. Al



termine di tale fase l'affidatario redigerà un file di riepilogo con l'indice dei documenti presenti per ciascun immobile, evidenziando eventuali stati di criticità e/o carenza documentale su quanto obbligatorio a corredo di ogni immobile, con indicazione di ogni ulteriore documentazione necessaria. I risultati di tale indagine dovranno altresì essere riportati in un prospetto di sintesi, con indicazione delle eventuali criticità documentali riscontrate.

4.2 ANALISI URBANISTICA, CATASTALE ED EDILIZIA

Finalità dell'analisi sarà quella di fornire un quadro chiaro ed esauriente per ciascun immobile in relazione alla propria situazione amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, tecnico-impiantistica e di sicurezza.

Sarà altresì oggetto di verifica la conformità degli immobili, dei relativi impianti fissi e delle attività in essi svolte, ai requisiti normativi di legge attualmente in vigore, ed alle possibili previste variazioni normative.

Nel corso dell'analisi saranno pertanto esaminati tutti i documenti utili a definire la connotazione amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili. Nello specifico saranno visionati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- atti d'acquisizione e titoli di provenienza;
- prescrizioni comunali e relativi oneri di urbanizzazione;
- planimetrie;
- certificati di destinazione urbanistica;
- concessioni o licenze edilizie, nulla osta, DIA/SCIA e relativi elaborati;
- certificati agibilità o abitabilità;
- autorizzazioni edilizie e relativi elaborati per il rispetto degli standard urbanistici;
- condoni edilizi e relativa documentazione;
- autorizzazioni e comunicazioni a e per enti comunali e sovracomunali;
- pratiche relative a denunce di opere strutturali al Genio Civile; certificati di collaudo statico;
- certificati di prevenzione incendi;
- visure e schede catastali;
- attestazione di pagamento delle imposte sugli immobili (IMU/TASI);
- eventuali vincoli esistenti, oneri, servitù attive e passive, gravami ed ipoteche;
- eventuale documentazione, se presente, relativa a tematiche ambientali;
- contratti di locazione;
- polizze assicurative in essere;
- attestazioni di prestazione energetica;
- certificati di collaudo di impianti elettrici, speciali, termici, elevatori e meccanici.

4.3 SOPRALLUOGHI E RILIEVI CON PLANIMETRIE DI SUPPORTO

La società incaricata del servizio dovrà visionare tutte le proprietà della Fondazione negli allegati “Elenco Immobili e Terreni”, salvo impedimenti straordinari debitamente accertati.

Le misurazioni saranno condotte attraverso l'impiego di adeguata strumentazione.

Il sopralluogo verrà effettuato visionando ogni locale accessibile dell'edificio nonché le aree esterne di pertinenza.

I sopralluoghi saranno effettuati indicando le difformità distributive e/o dimensionali riscontrate dal confronto fra l'esito del sopralluogo medesimo ed i dati indicati sulle planimetrie. L'attività sarà corredata da dossier fotografico atto a documentare quanto descritto. Nel caso in cui gli immobili oggetto d'analisi non siano dotati di idonea documentazione planimetrica di supporto, o nel caso di



evidenti difformità dimensionali riscontrate in fase di sopralluogo, si procederà all’effettuazione di rilievo geometrico di dettaglio, onde calcolare correttamente le consistenze.

I sopralluoghi effettuati serviranno per accertare la coerenza tra quanto visionato nella documentazione e lo stato di fatto, anche con particolare attenzione alla corrispondenza tra le concessioni edilizie e i manufatti esistenti.

L’analisi degli impianti fissi sarà mirata in particolare all’esame della documentazione concernente autorizzazioni e verifiche degli impianti elettrici, speciali, termici, meccanici, elevatori. Nell’attività di verifica dello stato di sicurezza, particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione incendi, alla valutazione del rischio dell’immobile ed ai piani di adeguamento ed emergenza.

La verifica del sopralluogo dovrà fornire indicazioni circa eventuali indagini di approfondimento necessarie.

4.4 ANALISI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

L’esame dei contratti di locazione sarà mirato a definire lo stato locativo del portafoglio e conseguentemente la redditività degli immobili. Saranno evidenziate scadenze, canoni e clausole particolari; sarà inoltre effettuato l’incrocio dell’analisi dei contratti con l’esito dei sopralluoghi ed il censimento dei conduttori, al fine di segnalare eventuali difformità riscontrate.

4.5 ANALISI MANUTENTIVA

In occasione dei sopralluoghi si procederà alla verifica ed al rilievo delle condizioni manutentive relativamente agli impianti fissi degli immobili (elettrici, speciali, termici e/o di condizionamento, meccanici, elevatori, idrico e antincendio), il tutto finalizzato all’esame della documentazione concernente sia le autorizzazioni che lo stato manutentivo.

La medesima attività sarà sviluppata per le parti edili e strutturali, pavimentazione compresa, per le quali verranno descritti anche i diversi materiali e le diverse tipologie costruttive (es. muratura, lamiera, pareti mobili ecc.)

Le eventuali carenze e/o necessità riscontrate – ed i relativi costi di ripristino – saranno riassunte in un *executive summary* ed esplicitate in apposite schede, complete di materiale fotografico. Tale documentazione dovrà altresì contenere la situazione costruttiva, distinguendo i settori di appartenenza (edilizio, impiantistico ecc), la tipologia (adeguamento normativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria), la criticità (e relative priorità) e gli interventi necessari in termini di tempi, metodi, costi necessari al ripristino delle condizioni ordinarie (i costi saranno indicati su base parametrica).

4.6 ANALISI AMBIENTALE

Tale attività è finalizzata a comprendere preliminarmente le problematiche di tipo ambientale correlate all’immobile, previa verifica e disamina di tutta l’attinente documentazione di rilevanza ambientale acquisita ed effettuazione del sopralluogo.

Il sopralluogo consentirà la verifica dello stato dell’immobile e l’identificazione di eventuali passività ambientali anche eventualmente determinate dalle attività condotte sull’immobile stesso.

Con il termine generico di *passività ambientale* si intende la condizione di stato delle parti costituenti l’intero immobile che per le loro caratteristiche e qualità necessitano di un intervento atto a garantire il rispetto della normativa vigente in tema di salubrità e tutela dell’ambiente; per quanto attiene i materiali pericolosi, si intende l’individuazione di componenti dei quali si prevede la sostituzione/ smaltimento. In questa fase non sono previste campionature o carotaggi di materiali, terreno e acque.



4.7 FASCICOLO DELL’IMMOBILE

Per ogni immobile, l’affidatario dovrà predisporre un fascicolo che riassume le risultanze delle attività svolte, ai sensi dei paragrafi precedenti, e che contenga tutta la documentazione acquisita nel corso dell’esecuzione del servizio. Tale fascicolo dovrà essere predisposto sia in formato cartaceo sia in formato elettronico (mediante file pdf).

4.8 PERIZIE GIURATE

Redazione di un documento, per ogni immobile, a cura di un tecnico esperto qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, che riassume i contenuti e gli elementi tecnico-economici di ogni proprietà, attestando la certificazione del valore economico dell’immobile.

La perizia giurata conterrà la dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto e riporterà in calce al verbale del giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366, o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

ART. 5 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALITÀ

Nel caso in cui l’affidatario non adempia agli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, si applicherà una penalità pari all’un per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti all’art. 2 del presente capitolato.

La Fondazione contesterà, a mezzo RAR o PEC, le eventuali inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte, qualora l’affidatario si renda inadempiente ovvero non adempia puntualmente le obbligazioni assunte, sempreché tali inadempimenti non siano talmente gravi da comportare l’immediata risoluzione del contratto.

Trascorso il termine suindicato, sarà applicata la penale dandone comunicazione motivata all’affidatario, indicando ossia le eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché le ragioni per cui la Fondazione ritiene di disattenderle.

ART. 6 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

La Fondazione ha facoltà, ai sensi dell’art. 1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto, mediante semplice comunicazione RAR o PEC, nei seguenti casi:

- Frode nell’esecuzione del servizio o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal R.U.P.;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- violazione grave del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14, ovvero del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, ovvero del Codice di Comportamento dei Dipendenti della



Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" approvato con deliberazione 141F del 2014;

In caso di risoluzione, nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'affidatario, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle prestazioni regolarmente eseguite, accertate e accettate dalla Fondazione.

La cauzione rimarrà in deposito alla Fondazione (senza il diritto di interessi da parte dell'affidatario) a garanzia del pagamento dei danni, salvo l'eventuale maggior importo degli stessi per il cui recupero la Fondazione ricorrerà ad apposita azione legale.

In caso di fallimento dell'affidatario la Fondazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'affidatario avrà facoltà di emettere fattura in corrispondenza di tre stati d'avanzamento, così come di seguito stabiliti:

- la prima fattura, per un importo corrispondente al 40% dell'importo di contratto, ad ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali relativamente agli immobili individuati con FASCIA DI PRIORITÀ 1 - IMMOBILI E TERRENI FUORI REGIONE LOMBARDIA nell'allegato “Elenco Immobili e Terreni”;
- la seconda fattura, per un importo corrispondente al 30% dell'importo di contratto, ad ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali relativamente agli immobili individuati con FASCIA DI PRIORITÀ 2 - IMMOBILI E TERRENI IN LOMBARDIA (ESCLUSO MILANO) nell'allegato “Elenco Immobili e Terreni”;
- la terza fattura (saldo) per un importo corrispondente al 30% dell'importo di contratto, ad ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali relativamente agli immobili individuati con FASCIA DI PRIORITÀ 3 - IMMOBILI IN MILANO nell'allegato “Elenco Immobili e Terreni”;

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 gg. dalla data di ricevimento al Protocollo.

L'affidatario presenterà le fatture alla s.c. Risorse economico-finanziarie della Fondazione. La Fondazione, previa positiva verifica del contenuto tecnico – economico delle fatture predette, effettuerà il pagamento a mezzo mandato.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al D. L. 231/2002, in merito agli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento, le stesse troveranno applicazione previa richiesta scritta da parte dell'affidatario, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., per porre fine all'eventuale ritardo. E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per l'affidatario per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

La Fondazione ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'affidatario, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento a data e numero del provvedimento di aggiudicazione;
- CIG;
- importi espressi in Euro;



- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - IBAN - Codice CAB – ABI – ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di RTI le fatture verranno liquidate a favore della capogruppo, previa presentazione delle fatture quietanzate intestate alle ditte associate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Ente.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) relativa al presente servizio posta in essere dall'affidatario deve riportare il codice di gara (CIG) ad essa assegnato.

L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti:

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'appalto.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:



- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione e alla stipula di apposito contratto con le modalità previste dagli artt. 32 e 33, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione:

- deposito cauzionale ovvero fideiussione con le modalità di cui alla presente lettera d'invito;
- in caso di professionisti, polizza di Rc professionale obbligatorie con le modalità di cui al presente capitolato;
- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui al presente capitolato.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi, a pena di nullità degli stessi, alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Qualora la/le ditta/e aggiudicataria/e si rifiuti/si rifiutino di sottoscrivere il contratto, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. L'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e ad addebitarla alla ditta inadempiente con eventuali altri costi sostenuti e/o danni subiti.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORNITURA: ESTENSIONE, RIDUZIONI



Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la Fondazione non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, l'affidatario documenta l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo.

L'affidataria dovrà infatti versare alla Fondazione una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà avere durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria, in possesso delle certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 potrà presentare una garanzia d'importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione. In tal caso l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previo accertamento che la stessa abbia adempiuto per intero alle condizioni contrattuali e siano state definite le eventuali controversie.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

All'impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione di credito senza parere favorevole della Fondazione ai sensi dell'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - FLUSSI INFORMATIVI E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Ai fini dell'esecuzione dell'incarico, la Fondazione si impegna a fornire all'Affidatario tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari in proprio possesso, utili ed opportuni per l'adeguato svolgimento dell'Incarico.

Il materiale fornito all'affidatario sarà da quest'ultimo trattato con la massima riservatezza e non potrà essere riprodotto o divulgato a terzi, fatti salvi i casi in cui:

- la Fondazione ne autorizzi la diffusione;
- la diffusione sia richiesta da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare, qualsiasi



autorità competente ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui l’affidatario sia parte;

- sia trasmesso a soci amministratori, consiglieri di amministrazione, membri del collegio sindacale, dirigenti, dipendenti, ad eventuali altri consulenti dell’affidatario o delle società controllate dalla stesso e/o collegate al fine dell’espletamento dell’incarico, fermo restando che ciascuno di tali soggetti che venisse a conoscenza del materiale sarà soggetto ai presenti obblighi di riservatezza.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Rappresentante Responsabile - nonché del suo sostituto, con identici poteri e obblighi, per i casi di assenza o impedimento del Responsabile - che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l’impresa aggiudicataria in tutte le fasi del servizio.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento correlato al servizio, sia adeguatamente formato sulla normativa per la protezione dei dati personali e adotti comportamenti conformi a tale normativa, assicurando riservatezza assoluta anche per le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in modo fortuito, e di cui la Fondazione è titolare.

Art. 15 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L’esecuzione delle attività oggetto della presente procedura e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla Fondazione.

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità penale e civile nell’esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte degli per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall’inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell’appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà la Fondazione da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l’Affidatario dovrà stipulare:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con sottolimita per persona di € 2.000.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l’operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto. L’appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate. La Fondazione deve rientrare nel novero dei terzi.

- in caso di professionisti, Polizza RC Professionale, con massimale non inferiore a € 95.000,00.



FONDAZIONE IRCCS

“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario prima della stipula del contratto.

La Fondazione si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la copia integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute.

La polizza di RCT (responsabilità civile) dovrà avere apposita precisazione in merito alla operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla Fondazione appaltante, in conseguenza della gestione ed esecuzione del servizio in esame.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibile alla Fondazione.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche la fornitura in esame alle condizioni sopra citate.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 16 CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione della presente lettera d'invito e capitolato e/o del contratto, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Milano in via esclusiva.

ART. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dalla lettera d'invito e capitolato tecnico si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

La Fondazione, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, garantiscono il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA EX ART. 13 – D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali)

La Fondazione tratterà i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese (o Consorzi) concorrenti, di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito



“Codice”) e con le modalità in esso previste (analogo impegno dovrà essere garantito da parte delle imprese – o dei Consorzi – concorrenti). Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento ai Direttori della s.c. Provveditorato o della s.c. Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile del trattamento, per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice.

I dati correlati alle imprese (o Consorzi) partecipanti verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per le operazioni necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente, compresi gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, di competenza delle PP.AA.

Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990.

ART. 20 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 21 PATTO DI INTEGRITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 allegato alla presente lettera d’invito e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile altresì sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO

L’affidatario si obbliga, nell’esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Fondazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L’affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’affidatario ha l’obbligo di comunicare alla Fondazione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Fondazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.



Per i pagamenti la Fondazione si impegna all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 24 SICUREZZA E RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI

Nell’esecuzione del contratto, l’affidatario è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio e di quello della Fondazione. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

L’affidatario sarà esclusivamente responsabile, con totale esonero della Fondazione e dei suoi rappresentanti, nel caso in cui venga promossa a qualsiasi titolo azione, per i danni derivanti a persone e cose, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.

ART. 25 RECESSO DAL CONTRATTO

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 1671 del codice civile, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni, con efficacia dal ricevimento dello stesso o, se ricevuto in un giorno festivo, dal primo giorno lavorativo successivo.

ART. 26 CLAUSOLA FINALE

L’affidatario ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque conviene che qualunque modifica del presente Capitolato Speciale non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente Capitolato Speciale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

Allegati alla Lettera d’invito e Capitolato:

- All. 1 Domanda di partecipazione
- All. 2 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
- All. 3 Dichiarazione sostitutiva
- All. 4 Subappalto
- All. 5 Avalimento
- All. 6 Patto d’integrità
- All. Elenco Immobili e Terreni

Responsabile Unico del Procedimento –Dott. Antonio Cannarozzo- Direttore s.c. Affari Generali e Legali

Pratica trattata da: dott. Vito Ostello -
tel. 02.23903305 – fax 02.23902526